**Circ. 13 aprile 2007, n. 4/T****(1)**

***Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262* - Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 - Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.**(2)

(1) Emanata dall’Agenzia del territorio.

(2) Cfr. la *circolare 22 novembre 2007, n. 14/T*, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, per ulteriori chiarimenti in materia di dichiarazioni di immobili ricompresi nella categoria D/1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alle | Direzioni centrali |
|  | Alle | Direzioni regionali |
|  | Agli | Uffici provinciali |
|  |  |  |

**1. Premessa**

L’*articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262* convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* - come è noto - ha dettato norme in materia di classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del "Gruppo E", con l’esclusione delle categorie E/7 ed E/8. In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, emanato in data 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, alle attività di competenza dell’Ufficio.

Più in particolare il comma 40 dell’articolo sopra citato dispone che «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale».

Il comma 41 del medesimo art. 2 stabilisce che «Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al *D.M. 19 aprile 1994, n. 701* del Ministro delle Finanze; in tale caso si applica la sanzione...».

In considerazione delle importanti conseguenze di carattere operativo e fiscale che le nuove norme implicano - anche per l’elevato numero di compendi ed unità immobiliari che rientrano nel campo di applicabilità delle norme stesse - con il presente documento di prassi si ritiene opportuno definire più in dettaglio alcuni aspetti peculiari introdotti dal *D.L. n. 262 del 2006*, al fine di garantire la corretta interpretazione delle disposizioni in argomento e l’omogeneità delle procedure da adottare sull’intero territorio nazionale.

**2. L’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’*art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262*.**

In linea preliminare e generale, è da osservare che l’intervento del legislatore prodotto con il *D.L. n. 262 del 2006* si correla con la preesistente disciplina che regola l’ordinamento del catasto, attraverso un univoco indirizzo circa le modalità di accatastamento di questo particolare segmento immobiliare, che incide sulla prassi operativa pregressa, garantendone l’uniforme applicazione da parte degli operatori.

Al riguardo giova ricordare come, per le stesse finalità, con la *circolare n. 4/T del 16 maggio 2006* - Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali D ed E - erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare:

a) di tipo complesso, in quanto comprendenti diverse attività (ad esempio: fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti oltre al servizio di trasporto, zone ad uso commerciale, ad ufficio, ecc.);

b) di tipo semplice (ad esempio: chiosco per la vendita di prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicola per la rivendita di giornali e riviste, impianti di erogazione di carburante quando circoscritti alla sola "Area OIL", coincidente, di massima, con il settore adibito alla sola vendita di carburanti o lubrificanti).

In particolare con la richiamata circolare, la corretta individuazione delle diverse unità costitutive dei compendi immobiliari complessi, di cui al sub a), veniva ricondotta alla stessa nozione di "unità immobiliare", così come definita nella normativa catastale e sinteticamente identificata nel "minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale". Da questa definizione del modello base del catasto fabbricati discendeva pertanto un chiaro ed unitario indirizzo comportamentale, espresso dalla necessità di articolare ovvero scorporare dai suddetti compendi ogni immobile o porzione di immobile rispondente alla nozione sopra richiamata, rispettivamente nei casi di nuova costruzione o variazione, ovvero di unità già censite.

Orbene questo indirizzo ha trovato conferma nella norma primaria. Invero detta norma disciplina in modo esplicito il classamento delle unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo E, escludendo peraltro le categorie E/7 ed E/8. Il requisito di uniformità dei criteri di inventariazione ed accertamento del patrimonio immobiliare nelle diverse categorie catastali, pregiudiziale per soddisfare la missione istituzionale del catasto di costituire un equo sistema di riferimento per l’imposizione immobiliare, implica comunque una coerente estensione del suddetto indirizzo anche alle unità immobiliari oggetto di censimento futuro.

Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia di unità immobiliari, definite semplici, di cui al sub b), con la citata circolare sono stati approfonditi diversi profili di prassi fino allora adottati, e forniti indirizzi per una parziale rivisitazione delle modalità di classamento, in ragione soprattutto delle profonde innovazioni in campo tecnologico e tipologico, oltre che del contesto urbanistico e socio-economico, manifestatesi nel cinquantennio trascorso dall’epoca di formazione ed entrata in conservazione del catasto edilizio urbano. In particolare per alcune categorie immobiliari (quali le tipologie di tipo "semplice" oggetto di esemplificazione), si sono registrati rilevanti processi, sia di standardizzazione tipologica e strutturale, che di diffusione sul territorio, tali da annullare proprio quei caratteri di "singolarità e particolarità" - specifici delle unità da censire nelle categoria del gruppo E - che gli stessi presentavano originariamente, e da giustificare conseguentemente la loro inventariazione in una categoria ordinaria.

In relazione a quanto rappresentato, appare chiaro che il primo insieme di immobili rientra specificamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’*art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262*. Da ciò discende anche che gli adempimenti previsti dovranno essere svolti con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni sopra richiamate per il primo ambito tipologico definito "complesso", mentre quelli relativi alle tipologie di immobili del secondo ambito definito "semplice" (tra i quali, in particolare, quelli indicati alla lettera a) del punto 3.1.3 della già citata *circolare n. 4/T del 16 maggio 2006*) - rientrando negli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema catastale - saranno attivati, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla stessa *circolare n. 4/T del 16 maggio 2006*, sulla base della pianificazione delle attività ordinarie dell’Agenzia, anche connesse all’attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (in particolare: *art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004*).

È appena il caso di evidenziare che per entrambi i suddetti insiemi le unità immobiliari di nuova costruzione ovvero oggetto di denuncia di variazione saranno definite ed accertate nell’ambito delle attività correnti, sulla base degli indirizzi sopra richiamati. Al suddetto contesto interpretativo devono intendersi riferiti anche i contenuti esplicativi dell’*art. 1 del Provvedimento 2 gennaio 2007* del Direttore dell’Agenzia, rappresentati al punto 1, lett. d), dell’allegato A dello stesso Provvedimento.

**3. L’impatto sulla prassi catastale**

Per quanto già specificato, il dettato letterale del citato art. 2, comma 40, si applica sia alle porzioni di immobili, sia ad interi immobili ricompresi all’interno di compendi.

Al riguardo, l’*art. 1, comma 1, del Provvedimento 2 gennaio 2007* del Direttore dell’Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09.01.2007, stabilisce che «gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».

Per un corretto censimento delle unità immobiliari di tipo "complesso" è pregiudiziale quindi verificare se le porzioni di fabbricato, eventualmente presenti e da stralciare dall’unità originaria, presentino o meno i caratteri essenziali dell’unità immobiliare stabiliti dall’*art. 2, comma 1, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28*del ministro delle finanze, laddove prevede che «l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato,... che,... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale». Ove non si riscontrasse tale autonomia, l’unità originaria non può essere scissa in più unità immobiliari (autonome), ma è censita nella categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce anche la locuzione "usi diversi", stabilendo che si intende, per essi, ogni altra utilizzazione, anche se diversa da quelle commerciale, industriale ed ufficio privato «...non strettamente strumentale all’esercizio della destinazione funzionale dell’unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E».

L’art. 3, comma 1, del citato Provvedimento stabilisce, inoltre, in relazione agli adempimenti di parte, che «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del *decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262*, cioè entro il 3 luglio 2007, i soggetti titolari di diritti reali devono dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9».

Le disposizioni in oggetto, come già evidenziato, confermano le direttive precedentemente emanate per l’individuazione delle unità immobiliari costituenti articolati compendi immobiliari polifunzionali e per il loro corretto classamento nelle categorie speciali e particolari ovvero ordinarie. In particolare trovano ancora piena attuazione le direttive comprese nella richiamata *circolare n. 4/T del 16 maggio 2006* in tema di accertamento nelle categorie del gruppo E.

**4. Direttive per il classamento nelle categorie del gruppo E**

Relativamente alle tipologie di immobile da censire nel gruppo E è necessario fare riferimento al comma 2 dell’*art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142*. Detto comma riporta: «Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili».

Del pari, appare utile riferirsi alle declaratorie associate a ciascuna delle categorie, oggetto di esame, con direttive di prassi (istruzione II del 24.05.1942 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali), qui di seguito riportate:

- E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;

- E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;

- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;

- E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;

- E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

- E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale;

- E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Da quanto sopra emerge con chiara evidenza come alcune tipologie immobiliari (quali ad esempio le edicole) sono state inserite nell’ambito delle categorie del gruppo E solo in forza di direttive di prassi, integrando in tale modo le tipologie specificatamente previste dalla normativa, in relazione ai caratteri peculiari nelle stesse riscontrabili con riferimento al periodo di formazione del catasto, e che rendevano di norma critica la loro articolazione in classi.

Nell’ambito delle tipologie immobiliari per le quali la normativa prevede il censimento nelle categorie del gruppo E è necessario andare a discriminare le porzioni immobiliari delle unità complesse che possono conservare il censimento originario, rispetto a quelle che necessariamente richiedono un nuovo accatastamento, con censimento nella categoria catastale pertinente con l’uso effettivo e con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Nel precedente paragrafo è stato menzionato il comma 2 dell’*art. 1 del Provvedimento 2 gennaio 2007*, nel quale è evidenziato come la locuzione "usi diversi" deve intendersi ogni altra utilizzazione "... non strettamente strumentale all’esercizio della destinazione funzionale...... censita in una categoria del gruppo E". In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente strumentali all’esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle "strettamente" strumentali.

Ad esempio, con specifico riferimento alle "stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei" (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz’altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione.

Costituiscono altresì cespite unico con la "stazione", strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto. Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto.

Riguardo agli immobili ospitanti in particolare gli impianti per l’erogazione di carburante, si ricorda altresì come sia il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze sia l’Agenzia del territorio, per ultimo con la più volte citata *circolare n. 4/T del 16 maggio 2006*, abbiano già emanato direttive mirate a delimitare ciascuna unità immobiliare, allorché nei compendi immobiliari ospitanti i citati impianti di erogazione siano presenti destinazioni complementari, come autofficine, ristoranti, bar. Nelle citate direttive sono state ritenute corrette le modalità di accatastamento volte all’individuazione, nell’ambito di detti compendi, di ciascuna componente produttiva e delle rispettive porzioni immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale. Coerentemente con tale indirizzo è stato evidenziato come quegli immobili, o porzioni di essi, adibiti ad autofficina o autolavaggio chiuso, con idonee attrezzature e relativa area asservita, fossero censibili nella categoria C/3; mentre i locali ospitanti bar, tavole calde o ristoranti, e quelli utilizzati per la rivendita di articoli vari, con le relative porzioni di area asservita, nella categoria D/8, ovvero C/1, in relazione alle loro caratteristiche e al parametro dimensionale.

L’allegato alla presente circolare riporta utili linee guida per il classamento delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, nonché per consentire una più completa disamina delle fattispecie interessate dall’ambito di applicazione della norma in oggetto. L’applicazione di detti criteri è, tuttavia, da coordinarsi, per la sua progressività temporale, con quanto espressamente previsto dalla presente circolare, in particolare al paragrafo 2, per le tipologie di immobili dell’ambito definito "semplice".

In ultimo, ma non per importanza, si vuole evidenziare la piena autonomia della normativa catastale in tema di censimento rispetto a quella edilizio-urbanistica o di altro settore (quali quella in materia di antinfortunistica, sicurezza, trasporto aereo, ferroviario e navale). La richiamata autonomia catastale è applicabile anche con riferimento ai criteri di strumentalità da utilizzare per l’individuazione delle destinazioni immobiliari che continuano ad essere compatibili con le categorie catastali ascrivibili al "gruppo E" e che potrebbero essere definite da altre normative di riferimento (quali ad esempio per appurare la strumentalità per fini diversi da quelli catastali). Pertanto, le direttive emanate con la presente circolare, hanno rilevanza esclusivamente in materia catastale.

**5. Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati o porzioni di fabbricati di unità immobiliari "complesse", per i quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E**

Per le unità immobiliari, per le quali sono venuti meno i requisiti per il censimento in una categoria del gruppo E, in base all’intervento normativo in commento, entro la data del 3 luglio 2007 devono essere presentate in catasto le dichiarazioni di variazione.

È appena il caso di ricordare che il *D.M. 2 gennaio 1998, n. 28* del Ministro delle finanze, all’art. 3, comma 2, stabilisce: "Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale".

Relativamente alle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari, oggetto dell’intervento del legislatore, non si applicano le sanzioni previste dall’*articolo28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 1939, n. 1249*, e successive modificazioni, purché i relativi obblighi siano espletati entro il 3 luglio 2007.

Qualora il soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto non provveda, entro il termine indicato, l’Ufficio provinciale competente procede ad esercitare l’attività di surroga con le modalità operative indicate nel successivo paragrafo 7.

**6. Modalità di dichiarazione e accertamento**

Le tipologie immobiliari, che saranno oggetto di revisione dell’attuale classamento o di nuovo censimento, sulla base degli indirizzi normativi o amministrativi richiamati in precedenza (paragrafo 2), a volte presentano una scarsa rilevanza censuaria soprattutto in ragione della modesta superficie. Al riguardo appare utile richiamare le modalità semplificate di dichiarazione di variazione dello stato dei luoghi, così come stabilito dall’*art. 6 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28* del Ministro delle finanze.

Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell’apposita casella del modello unico informatico Docfa, predisposto per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell’Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione mediante la locuzione "Stralcio da categoria E - *comma 40 art. 2 D.L. n. 262 del 2006*". Nelle more dell’adeguamento della procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similare locuzione.

Per quanto concerne, infine, l’attribuzione della rendita alle unità immobiliari in esame, è evidente che l’accertamento a cura del tecnico di parte, della redditività - e quindi la verifica della stessa da parte del tecnico dell’Ufficio - deve tenere in debito conto elementi, quali le particolari caratteristiche ubicazionali degli immobili (a volte siti al di fuori dei centri abitati), nonché quelle tipologiche (spesso costituite da strutture prefabbricate) e dimensionali. È appena il caso di sottolineare che la determinazione della rendita di tali immobili dipende in modo diretto da:

- le caratteristiche ubicazionali con riferimento al collocamento del manufatto rispetto al centro abitato (interno od esterno); nel caso di collocamento nello stesso centro abitato, occorre far riferimento alla zona, individuandola fra quelle periferiche, di espansione urbanistica o di interesse turistico;

- le caratteristiche tipologiche delle strutture: prefabbricate, cemento armato, muratura continua, ecc;

- le caratteristiche dimensionali e geometriche che influenzano la redditività unitaria anche con riferimento al potenziale utilizzo.

**7. Attività connesse alle azioni di surroga**

Come rappresentato nel *provvedimento 2 gennaio 2007* dalla scrivente, questa Agenzia sta procedendo all’inoltro ai Comuni degli elenchi di immobili censiti nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, secondo la loro ubicazione territoriale. Tale inoltro è effettuato affinché gli stessi Enti locali possano produrre una verifica di coerenza dell’attuale classamento, rispetto alle effettive destinazioni d’uso, riscontrabili in ciascuno degli immobili iscritti nelle categorie in esame, sulla base dell’univoco indirizzo fornito dal legislatore con il *D.L. n. 262 del 2006*.

I riscontri prodotti dai Comuni potranno quindi, successivamente alla scadenza del 3 luglio 2007, essere di ausilio ai medesimi Enti per contestare le inadempienze ai soggetti interessati e conseguentemente attivare le procedure dell’*art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Le verifiche prodotte in sede locale possono essere di supporto agli Uffici provinciali di questa Agenzia, per la verifica dei presupposti riguardanti gli adempimenti richiamati dall’*art. 2, commi 40 e 41, del D.L. n. 262 del 2006*.

Sul medesimo tema, il richiamato *Provvedimento 2 gennaio 2007* stabilisce che, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del più volte citato *D.L. n. 262 del 2006*, gli Uffici provinciali, preliminarmente all’espletamento delle attività di surroga, devono verificare le eventuali azioni intraprese dai Comuni ai sensi dell’*art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, ciò al fine di coordinare le modalità relative agli adempimenti di surroga.

Esperita tale verifica, l’Ufficio procede nelle attività richiamate dalla *circ. n. 10/T del 4 agosto 2005* e dalla *circ. n. 1/T del 3 gennaio 2006*. Di contro, qualora gli Enti locali non avessero emanato alcun provvedimento di contestazione ai contribuenti, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l’altro, l’inosservanza all’adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell’individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell’art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l’ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo.

Sulla questione, pare altresì utile rammentare che, per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l’obbligo della dichiarazione catastale è a carico dello stesso concessionario, pertanto a quest’ultimo soggetto è da inoltrare l’atto che accerta l’inadempienza dell’accatastamento.

Conformemente a quanto già stabilito con la *circolare n. 10/T del 4 agosto 2005*, il Direttore dell’Ufficio procede nell’attività di surroga affidando l’incarico alle proprie strutture tecnico-operative.

Allo scopo di evitare un inutile dispendio di risorse, le strutture incaricate avranno cura di acquisire gli elementi probanti, circa la verifica dei presupposti previsti dalla legge, attivando, ove del caso, specifico sopralluogo esterno. Successivamente alla positiva verifica di tali presupposti, le strutture interessate provvedono all’inoltro dell’avviso di sopralluogo, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data stabilita, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare, come sopra rappresentato, anche la contestazione dell’inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata *circ. n. 10/T del 4 agosto 2005*.

**8. Conclusioni**

L’indirizzo del legislatore, sostanzialmente, è mirato a razionalizzare ed omogeneizzare il sistema di inventariazione ed accertamento delle unità immobiliari appartenenti al gruppo E (con l’esclusione delle categorie E/7 ed E/8), intervenendo specificamente sui compendi immobiliari polifunzionali, ove in base a prassi pregresse, correlate anche al diverso contesto socio-economico, tipologico e tecnologico, risultano spesso aggregati all’unità immobiliare rappresentativa della destinazione principale, anche immobili o loro porzioni aventi funzioni meramente collaterali (di carattere commerciale, terziario o diverso) ed autonome redditività. La norma in commento rientra infatti nel quadro delle disposizioni previste dalle ultime leggi finanziarie e da alcuni provvedimenti collegati, al fine di migliorare l’equità del sistema catastale.

Pare utile ribadire in questa sede che le disposizioni riportate nella normativa in oggetto non possono che influire sulla prassi catastale. Restano quindi ferme tutte quelle disposizioni regolamentari ed amministrative che fissano determinati criteri e parametri di servizio (di tutela della sicurezza e del comfort dei passeggeri), anche nel rispetto delle direttive impartite da Organi di rilievo internazionale e recepite nell’ordinamento interno.

In considerazione della particolarità delle argomentazioni fin qui esposte, si invitano gli Uffici provinciali a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare alle Categorie professionali e alle Associazioni di rappresentanza degli esercenti delle attività interessate dalla norma legislativa in oggetto. Non appare superfluo sensibilizzare gli Uffici stessi affinché prestino la massima collaborazione a tutti i soggetti comunque coinvolti nelle procedure introdotte dalle disposizioni oggetto della presente circolare.

Gli Uffici Provinciali sono invitati ad adottare nelle procedure di prassi le disposizioni impartite con la presente circolare e le Direzioni Regionali a verificarne la loro puntuale applicazione.

Allegato

**Linee guida per il classamento delle unità immobiliari censibili nelle categorie del "Gruppo E" e per l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale**

Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall’*art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006*, convertito con modificazioni nella *legge n. 286 del 2006*, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l’attribuzione di una della categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi da quelli di un pubblico servizio.

**E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei**

Gli immobili della fattispecie destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamente funzionale al pubblico trasporto, come **unica unità immobiliare**, da censire nella categoria E/1 e comprendente di norma:

- i fabbricati o i locali viaggiatori (compresi biglietterie, sale di attesa e di imbarco, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione della stazione);

- servizi igienici ad uso libero dei viaggiatori;

- spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico;

- parcheggi auto ad uso del personale dipendente, siti all’interno del perimetro della stazione;

- aree occupate dai binari, dalle piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio pubblico;

- magazzini ed aree per il deposito temporaneo e la movimentazione delle merci;

- aree o officine, destinate alla manutenzione dei mezzi di trasporto;

- impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica, purché la prevalenza della potenza prodotta sia destinata alla stazione;

- impianti di stoccaggio e distribuzione del carburante finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione;

- aree di rispetto e di sosta dei veicoli asserviti alla stazione;

- impianti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi;

- impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione;

- torri di controllo, serbatoi idrici;

- pronto soccorso;

- depositi bagagli;

- locali destinati alle forze dell’ordine, ovvero agli enti preposti al controllo delle merci o alla sicurezza dei passeggeri, purché interni al fabbricato ad uso dei viaggiatori;

- ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso.

b) come **distinte unità immobiliari**, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali [1], gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a:

- abitazioni e foresterie;

- bar-caffe;

- ristoranti;

- rivendite di giornali, tabacchi;

- negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce;

- dutyfree;

- centri commerciali;

- alberghi, ostelli;

- uffici pubblici o privati;

- caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza;

- magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere;

- hangar e capannoni per la costruzione, manutenzione ed il ricovero dei veicoli;

- autosilos e aree a parcheggio;

- altre finalità autonome e comunque non strettamente strumentali rispetto al servizio di pubblico trasporto.

N.B.: Non sono censibili in categoria E1 i porti turistici e gli aeroporti per voli non di linea, per i quali di norma si attribuisce la categoria D/8 per quanto concerne i moli, le banchine, gli spazi di manovra e di parcheggio e pertinenziali al servizio, gli uffici destinati alla gestione portuale, anche aventi carattere amministrativo.

Non si censiscono nella categoria D/8, invece, le darsene ad uso privato. Infatti, ciascuna darsena annessa ad una villa, ad un complesso alberghiero o industriale costituisce dipendenza esclusiva dell’unità immobiliare principale.

Si censiscono separatamente nella categoria più consona, quando autonome, le unità che individuano immobili o loro porzioni destinate ad altre attività di tipo commerciale, industriale, uffici.

Altresì, non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8.

[1] Quando le singole porzioni immobiliari hanno caratteristiche "OPEN SPACE", con perimetri separati da pannelli, pareti mobili, secondo le esigenze temporali dell’attività, il complesso a destinazione commerciale può essere censito anche come una unità immobiliare di categoria speciale. In particolare gli spazi esterni al perimetro delle unità immobiliari qualora destinati anche al transito dei viaggiatori devono essere compresi nella unità immobiliare adibita a stazione da censire nel gruppo E1.

**E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio**

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono particolari chiarimenti. L’attribuzione di tale categoria non si ritiene più attuale e si conserva solo per memoria in relazione a quei classamenti rinvenibili negli atti storici del catasto.

**E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.**

In questa categoria restano comprese tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente o prevalentemente commerciali e industriali.

Ad esempio: chioschi per informazioni al pubblico, per impianti di erogazione carburanti (limitatamente alla zona destinata alla erogazione del carburante [2]), in uso alle forze dell’ordine, tettoie ad uso pubblico sulle spiagge, padiglioni destinati ad uso di refettori per finalità di assistenza pubblica, le pese ed i gabinetti pubblici, e le discariche pubbliche, con l’esclusione di quelle in cui sono presenti immobili o impianti destinati al riciclaggio.

Non rientrano in tale categoria manufatti, anche se eretti su suolo pubblico assegnato in concessione, ove risultino soddisfatti i requisiti di stabile permanenza nel luogo in cui sono installate e di autonomia funzionale e reddituale, previsti dal *D.M. n. 28 del 1998* del Ministero delle finanze. In particolare dette unità, laddove "raggruppabili in classi", sono da censire nella pertinente categoria ordinaria.

Solo immobili "singolari" per l’estrema precarietà della struttura, l’assenza di una permanenza continuativa nel luogo in cui sono installate, nonché per la scarsa diffusione sul territorio, tali da non permetterne il raggruppamento in "classi", possono essere censiti nella categoria E/3.

[2] Nell’unità immobiliare principale adibita a vendita di carburanti o lubrificanti, di norma rientrano gli spazi per autolavaggio scoperto a spazzole rotanti, chioschi, piccoli locali di deposito, nonché locali per una contenuta attività di vendita dei principali articoli di autoaccessori, unitamente alla porzione di area scoperta pertinente. Le porzioni immobiliari, adibite ad autofficina e/o autolavaggio chiuso, con idonee attrezzature e relative area asservite sono classificabili nella categoria "C/3", in quanto si tratta di attività basata principalmente su prestazione di lavoro manuale, ad esempio attività artigianale.

Eventuali locali destinati a bar, tavola calda o ristorante, nonché locali per la vendita di articoli vari (vasta ed ampia gamma di accessori auto ed autoricambi, giornali e riviste, alimentari, articoli da regalo, ecc...), con porzione di area asservita, sono censibili nella categoria "C/1", ovvero nella categoria "D/8", in relazione alle loro caratteristiche estrinseche ed intrinseche che determinano il carattere "ordinario" o "speciale", con particolare riferimento al parametro dimensionale rilevabile nelle unità similari.

**E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche**

Rientrano in questa categoria le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.).

Quando tali compendi sono composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, secondo i seguenti principi.

Gli immobili della fattispecie, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano:

a) per la parte strettamente funzionale alle attività fieristiche, come **unica unità immobiliare** censibile nella categoria D8 e comprendente di norma:

- biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso;

- servizi igienici;

- parcheggi auto siti all’interno del perimetro del complesso fieristico, ad uso del personale dipendente o degli espositori;

- magazzini merci, piazzali deposito merci, piani caricatori;

- impianti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi;

- impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico;

- padiglioni ed aree destinate all’esposizione, con relative pertinenze;

- locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza;

- pronto soccorso;

- ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso.

b) come **distinte unità immobiliari**, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali [3], gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a:

- abitazione o foresterie;

- bar-caffe;

- ristoranti;

- rivendite di giornali, tabacchi;

- negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce;

- centri commerciali;

- alberghi, ostelli;

- uffici pubblici o privati;

- caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza;

- musei, pinacoteche;

- sale convegni;

- scuole;

- magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere;

- autosilos e aree a parcheggio;

- altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo.

Qualora per gli immobili in argomento non sia possibile definire le diverse porzioni aventi autonomia reddituale e funzionale, l’accatastamento dovrà avvenire nella categoria catastale corrispondente all’uso prevalente dell’unità immobiliare (categoria D8).

[3] Confronta primo periodo della nota [1].

**E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze**

Sono censibili in questa categoria gli immobili adibiti a caserme e fortificazioni, purché abbiano carattere monumentale. Nell’eventualità che in questi immobili o complessi immobiliari trovino ospitalità altre funzioni culturali (musei, scuole, circoli culturali e ricreativi, ecc.), commerciali o terziarie (negozi, uffici) ecc., è necessario verificare preliminarmente la possibilità di articolare gli stessi in distinte unità immobiliari, da censire nelle pertinenti categorie ordinarie o speciali, ed, in caso negativo, operare sulla base del criterio di prevalenza.

**E/6 - Fari, semafori, torri per rendere l’uso pubblico l’orologio comunale**

La declaratoria delle tipologie previste è talmente circoscritta per cui non occorrono particolari chiarimenti.

Nell’eventualità che negli immobili o complessi immobiliari trovino ospitalità altre funzioni culturali, commerciali o terziarie ecc., trovano applicazione i criteri già indicati per la categoria E/5

**E/7 - Fabbricati destinati all’uso pubblico dei culti**

Questa categoria comprende esclusivamente i luoghi di culto pubblici, ossia aperti a tutti coloro che professano una determinata confessione religiosa e che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche dell’immobile. Al riguardo si evidenzia che già nelle massime vigenti è previsto che destinazioni correlabili a questa fattispecie siano censite in unità autonome (ad esempio uffici parrocchiali, oratori, cinema parrocchiali, magazzini, autorimesse, casa canonica, ecc.).

**E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia**

Anche nella fattispecie la declaratoria delle destinazioni previste è univocamente definita, per cui non occorrono particolari chiarimenti. È da rilevare tuttavia che anche nella fattispecie non possono essere ricompresi immobili o porzioni di immobili, con destinazione autonoma, (ad. esempio uffici, magazzini, autorimessa, casa custode, ecc.), ancorché correlate alle specifiche funzioni indicate nella declaratoria.

**E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E**

Questa categoria è il contenitore residuale di tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell’uso al soddisfacimento di un pubblico servizio. Valgono pertanto tutte le limitazioni in precedenza citate, ed in particolare non risultano compatibili con tale destinazione le unità immobiliari costruite per le esigenze di un’attività commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero per funzioni diverse purché dotate di autonomia funzionale e reddituale. Tra queste rilevano i fabbricati, loro porzioni o compendi immobiliari destinati ad uffici postali e centri postali meccanizzati, per i quali le qualificazioni pertinenti sono C/1, D/5 e D/7, in relazione ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali.